

ALLEGATO A

# **COMUNE DI SOLAGNA**

**Provincia di Vicenza**

**R E G O L A M E N T O**

## **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 20.03.2007)

## **INDICE:**

- Art. 1 – Istituzione;**
- Art. 2 – Determinazione dell'Aliquota;**
- Art. 3 – Esenzioni;**
- Art. 4 – Versamento;**
- Art. 5 – Norme finali;**

### **Art. 1 – Istituzione dell'addizionale Comunale IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'Addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'art.1, comma 10, della Legge 16/06/1998 n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art.1 della Legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria anno 2007) pubblicata sulla G:U. n. 299 del 27/12/2006;

### **Art.2 – Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lettera a);
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito da comma 142 lettera c) punto 2);
3. la Deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

### **Art. 3 - Esenzioni**

1. Nel rispetto degli equilibri generali di Bilancio, previa dettagliata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, L'Ente, può prevedere delle soglie di esenzione nei confronti dei cittadini che posseggano specifiche situazioni reddituali;
2. L'esenzione verrà riconosciuta, a coloro che saranno in possesso delle situazioni che, anno per anno, l'Organo competente stabilirà sulla scorta di quanto eventualmente previsto al comma 1.

#### **Art. 4 – Versamento dell'imposta**

1. Il Versamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

#### **Art. 5 – Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di Legge.

\*\*\*\*\*